



Regolamento di Istituto – Rev 11 –aggiornato 29/06/2026
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 11/09/2025, n. 48 del 10/11/2025 e n. 92 del 29/06/2026



Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate – Liceo Linguistico – Istituto Tecnico Economico e del Turismo
ANCONA - Via Marcello Marini 33 - 35 – CAP 60129 - Tel. +39 071 2805086 – Fax +39 071 2805035

Regolamento d'Istituto

Regolamento di Istituto – Rev 11 – 28/06/2021 - aggiornato 29/06/2026
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 11/09/2025, n. 48 del 10/11/2025 e n. 92 del 29/06/2026

Titolo I - La comunità scolastica

Art. 1. Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20/11/89), e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.

Titolo II - Organi Collegiali dell'Istituto

Art. 2 Organi Collegiali dell'Istituto

Organi collegiali dell'Istituto sono: Il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti Disciplinari, il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica, Consigli di Classe, il Comitato Tecnico Scientifico, l'Organo di Garanzia.

Art. 3 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

1. La convocazione di tutti gli Organi Collegiali deve essere predisposta, di norma, almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione e la riunione dell'organo collegiale può essere disposta in presenza, presso idonei locali dell'Istituzione Scolastica, o in modalità on line.
2. Qualora il Presidente dell'organo ravvisi circostanze di urgenza la convocazione può essere effettuata 24 ore prima anche mediante fonogramma.
3. La convocazione, in circostanze ordinarie, viene effettuata con comunicazione di posta elettronica ordinaria diretta ai singoli membri dell'Organo o mediante pubblicazione di Ordine del Giorno (nel caso del Collegio dei Docenti).
4. L'atto della convocazione deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
5. Per la validità dell'adunanza è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
6. I membri degli OO.CC. hanno diritto di esprimere, in modo sintetico, il loro pensiero sull'argomento in discussione, senza discostarsi dallo stesso. Chi vuole che le proprie dichiarazioni siano riportate testualmente a verbale, deve richiederlo espressamente e consegnare per iscritto il testo della dichiarazione da verbalizzare.
7. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente; possono essere apposte integrazioni all'ordine del giorno, prima della seduta, dandone avviso a tutti i membri, o direttamente durante la seduta, su richiesta del Presidente, previa approvazione all'unanimità dei presenti.
Le integrazioni così approvate costituiscono parte integrante dell'ordine del giorno e le deliberazioni ivi assunte hanno piena validità.
8. I membri dell'organo hanno facoltà di richiedere al Presidente, nel corso di una seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente ha facoltà di non accogliere la richiesta qualora gli argomenti esulino dalle competenze dell'Organo o in tutti i casi in cui non ritenga opportuna la trattazione, dando motivazione del mancato accoglimento.

9. Di ogni riunione degli OO.CC. viene redatto il processo verbale a cura del segretario dell'Organo.
10. Il verbale deve essere chiaro, veritiero e deve riportare quello che giuridicamente rileva. Se un membro dell'organo desidera che le proprie dichiarazioni siano riportate testualmente al verbale deve chiederlo espressamente al segretario e consegnare testo scritto della dichiarazione da verbalizzare.
11. Il verbale viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva o approvato per presa visione mediante lo strumento di condivisione Google Drive per gli utenti autorizzati entro 5 giorni.
12. Ciascun membro dell'Organo può, prima dell'approvazione, chiedere la rettifica di punti del verbale proponendo una diversa formulazione. La rettifica deve essere votata e approvata dalla maggioranza relativa dei presenti, dopodiché il verbale viene modificato secondo la nuova versione, siglato dal segretario e autenticato dal Presidente. Nel caso della messa in condivisione del verbale mediante Google Drive saranno fornite le diverse stesure richieste che si intenderanno approvate entro 5 giorni qualora nessuno dei condividenti si esprima contrariamente. I verbali degli OO.CC sono conservati presso l'ufficio di presidenza in appositi registri a pagine numerate.
13. L'accesso agli atti e documenti degli OO.CC. è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 7/8/1990.
14. La votazione si intende espressa attraverso le seguenti forme:
espressione di voto attraverso la compilazione del Google Form interno alla piattaforma Google Workspace di Istituto (in caso di riunione on line) alzata di mano;appello nominale/voto palese;scheda/voto segreto.
La votazione si esprime di norma con la compilazione del Google Form in caso di riunione on line o con il sistema dell'alzata di mano, in caso di riunione in presenza; il Presidente, nel caso di riunioni in presenza, può chiedere la votazione per appello nominale qualora ne ravvisi la necessità. Lo strumento della votazione segreta è usato solo quando si faccia questione di persone.
15. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte a maggioranza relativa dei voti validamente espressi con la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.
16. Non è ammesso il diritto di astensione negli Organi Collegiali deputati alla valutazione degli studenti e dei docenti.
17. Le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali sono immediatamente esecutive.
18. E' consentita la partecipazione alle riunioni, eccezionalmente e a solo titolo consultivo, di specialisti, personalità, in relazione alla trattazione di specifici argomenti.

Art. 4 Disposizioni Specifiche per il Collegio dei Docenti

1. Composizione, articolazioni e commissioni del Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto dai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'Istituto. Sono articolazioni del Collegio dei Docenti con potere deliberante in materia di programmazione e progettazione didattica di aree disciplinari specifiche e con le stesse disposizioni generali di funzionamento degli Organi Collegiali, i Dipartimenti Disciplinari, previsti dai DD.PP.RR. 88 e 89/10 e il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica, costituito dai Coordinatori di tutti i Dipartimenti Disciplinari.

Le deliberazioni assunte dai Dipartimenti nelle materie attribuite e per le quali il Collegio dei Docenti non ha previsto ratifica, hanno lo stesso valore delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti.

Ciascun Dipartimento è presieduto da un Coordinatore nominato, all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Dirigente Scolastico, al quale sono demandate tutte le funzioni del Presidente di un organo collegiale, compresa quella di convocare l'organo, previa consultazione, per la logistica e gli orari, con il Dirigente Scolastico.

Il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei Docenti costituisce nel suo seno commissioni tecniche di lavoro di norma afferenti alle aree affidate ai docenti con funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa. Tali commissioni sono presiedute e coordinate dal Docente con Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta Formativa di riferimento ed hanno compiti tecnici di sviluppo e organizzazione del lavoro nelle aree individuate.

Nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma ISO9001, è costituita la Commissione Qualità con nomina scritta. Detta commissione comprende di diritto tutti i docenti con funzioni strumentali al POF e può essere allargata anche allo staff dei collaboratori e referenti del Dirigente Scolastico.

2. Presidenza del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal collaboratore del Dirigente Scolastico dallo stesso designato. In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola; Convoca e presiede il Collegio; Accerta il numero legale dei presenti; Apre la seduta e le discussioni degli argomenti all'Ordine del Giorno; Può disporre la sospensione della seduta qualora ne ravvisi la necessità per il corretto andamento dei lavori; Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola; Garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito; Ha facoltà di allontanare dall'aula chiunque metta in atto comportamenti che compromettano la regolarità dei lavori o che ledano la dignità e il rispetto di altri membri; Garantisce che le deliberazioni siano assunte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del presente regolamento; Chiude la discussione sui punti all'OdG allorché ritiene essere stata esauriente; Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso; Designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari; Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

3. Attribuzioni del Collegio dei Docenti

Le attribuzioni del collegio dei docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 297/94, dal C.C.N.L. più recente e da tutte le altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente, in particolare la Legge n. 107/15.

4. Convocazione

Il collegio dei docenti si riunisce ogni volta che il Dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

5. Regolamentazione dei lavori

Sugli argomenti compresi all'Ordine del Giorno i docenti chiedono al Presidente di intervenire durante la seduta. I docenti possono, di norma, iscriversi a parlare non più di una volta per ogni punto all'Ordine del Giorno oltre all'eventuale dichiarazione di voto. La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'Ordine del Giorno non può, di norma, superare i 3 minuti.

Il docente che presenti una proposta di delibera ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa ed è tenuto a rispettare i tempi prefissati. In caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola. Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno per un tempo non superiore a due minuti. Qualora l'andamento della discussione richieda una sostanziale rielaborazione o una nuova stesura della proposta di deliberazione, il Presidente invita il relatore a redigerla e a sottoporla all'approvazione del Collegio. Chiusa la discussione sui punti all'Ordine del Giorno il Presidente mette a votazione le proposte di delibera. E' concessa la parola per esprimere dichiarazione di voto a non più di due docenti per dichiarazione a favore e due docenti per dichiarazione contro.

Art. 5 Disposizioni specifiche per il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva

1. Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante, 4 rappresentanti dei genitori e 4 degli alunni, il Dirigente Scolastico.

2. Attribuzioni del Consiglio di Istituto

Le attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 297/94, dell'art. 45 del D.L. n. 129/2018 e delle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente, primo fra tutti il Regolamento sull'Autonomia Scolastica DPR 275/99 che gli attribuisce il potere di definizione di indirizzi generali per il Piano dell'Offerta Formativa di Istituto.

3. Deleghe

Su materie specifiche, in mancanza di tempi congrui per la riunione dell'Organo Collegiale, il Consiglio di Istituto può rilasciare delega alla Giunta o al Dirigente Scolastico;

4. Costituzione del Consiglio di Istituto e validità delle deliberazioni:

Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà riunito in una seconda convocazione entro 5 giorni successivi con il medesimo ordine del giorno e con l'avviso da far pervenire a tutti i consiglieri. Della seduta non valida va preso comunque atto con la stesura di relativo verbale.

5. Destituzione dei membri del Consiglio di Istituto

I membri eletti i quali non intervengono, senza aver dato avviso dell'assenza al Dirigente Scolastico e/o senza aver prodotto valide giustificazioni, a tre sedute consecutive del Consiglio o della Giunta, decadono dalla carica e vengono surrogati.

6. Surroga membri cessati

Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive, in concomitanza con le elezioni dell'Organo Collegiale in ambito regionale.

7. Presidenza del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Nel caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, la funzione di Presidente viene assunta dal consigliere più anziano di età.

8. Funzioni del Presidente del Consiglio di Istituto

Il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito nonché la facoltà di intervento, pone all'esame gli argomenti all'ordine del giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Designa il segretario del Consiglio, tra i membri dello stesso, incaricato di redigere il verbale della seduta. Può sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale. Può richiamare all'ordine il consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori, e disporre l'allontanamento dalla sala della riunione di chi, fra i membri o nel pubblico presente, crei disturbo. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o della libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Prima della discussione dell'ordine del giorno, può prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non richiedano deliberazioni, nonché per la presentazione di mozioni d'ordine.

9. Cadenza delle riunioni

Il Consiglio di Istituto si riunisce di norma ogni bimestre durante il periodo dell'attività didattica.

Qualora se ne ravvisi la necessità si riunisce in seduta straordinaria; in casi di seduta straordinaria d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere effettuato anche mediante fonogramma o telegramma fino a 24 ore prima.

10. Modalità di convocazione

La convocazione, in circostanze ordinarie, viene effettuata per iscritto dal Presidente con regolare lettera ai singoli membri. La convocazione dovrà contenere la data, la sede e l'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

11. Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte (salvo quando siano in discussione argomenti concernenti persone) agli elettori delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento. Il numero delle persone esterne ammesse è in relazione alla capienza dei locali o della piattaforma ospitante la riunione on line a insindacabile giudizio del Presidente (art. 42 comma 3 Dlgs n. 297/ 94). Il Consiglio si riserva di invitare chiunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola nei limiti di quanto previsto degli artt. 8 e 42 del Dlgs n. 297/ 94, a mezzo invito scritto del Presidente per il tramite della Dirigenza. I soggetti presenti di cui sopra hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto.

12. Deliberazioni del Consiglio di Istituto

Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione di ogni anno scolastico. Nelle delibere dovranno essere riportati il numero dei consiglieri favorevoli, contrari e astenuti. Esse sono immediatamente esecutive, vengono affisse all'albo della Dirigenza entro 15 giorni dalla loro approvazione e, negli stessi tempi, pubblicate nel sito web di Istituto. Non sono soggetti a pubblicazioni all'albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

13. Commissioni consiliari

Il Consiglio di Istituto può costituire tra i propri membri commissioni di studio alle quali affidare l'esame di particolari argomenti e l'elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare al consiglio stesso.

14. Giunta Esecutiva:

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A., da un genitore un alunno. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'Istituto, e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. La Giunta Esecutiva si riunisce, di norma, prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto stesso, per adempiere a quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 297/94. La formale comunicazione scritta, con espressi gli argomenti all'ordine del giorno, sarà diramata a cura del Presidente della Giunta Esecutiva. Le sedute della Giunta Esecutiva possono essere allargate ad altri componenti del consiglio o ad esterni con scopi consultivi.

15. Delibere On Line

In caso di: Adesioni a Reti o progetti che comportino erogazioni di finanziamenti in favore dell'Istituto e che non comportino esborsi, necessità di pareri consultivi richiesti al Consiglio e in tutte le altre circostanze di urgenza, è ammessa l'espressione di voto on line tramite interpello del Dirigente Scolastico, previo parere del Presidente, senza necessità di convocazione della seduta. Come per le riunioni on line il voto si intende validamente espresso attraverso la compilazione del Google Form interno alla piattaforma Google Workspace di Istituto. I risultati della votazione vengono immediatamente resi noti ai membri del Consiglio attraverso lo strumento di posta elettronica ordinaria. Tali votazioni hanno valore di regolare delibera.

Art. 6 Disposizioni specifiche per l'Organo di Garanzia

1. Attribuzioni

L'Organo di Garanzia è costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche e integrazioni. Le sue funzioni sono: prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina e deliberare nel merito.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

2. Composizione

L'Organo di Garanzia è eletto in seno al Consiglio di Istituto e dura in carica un anno. I componenti dell'O.G. sono: Dirigente Scolastico con funzione di Presidente, un docente, un genitore e uno studente. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un membro supplente, indicato dal Consiglio di Istituto. I membri dell'Organo direttamente coinvolti nei fatti sui quali si renda necessario deliberare devono essere sostituiti dai supplenti designati.

3. Modalità e criteri di funzionamento generali

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. Il termine si riduce a 24 ore in caso di urgenza motivata. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto ad osservare il segreto in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

3. Ricorsi per le problematiche studenti/insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello statuto.

L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

L'Organo di Garanzia promuove, con finalità di prevenzione, ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori.

Sulla base della segnalazione ricevuta l'Organo, collettivamente, ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

4. Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (solo in caso di alunni minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato al Presidente dell'Organo entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione di irrogazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente, o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, in caso di necessità, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Le informazioni eventualmente reperite, se in forma scritta, vengono raccolte in un dossier, se in forma orale vengono riferite in corso di seduta.

L'Organo può avvalersi di testimonianze dirette. Nel caso in cui sia chiamato a testimoniare, l'alunno minore di anni 16 può essere assistito da uno o entrambi i genitori.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, nel termine di 10 gg. dalla sua prima convocazione.

La deliberazione dell'O.G. viene resa nota al Consiglio di classe.

Titolo III - Studenti

Art.7 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, devono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della lingua e cultura degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali.

9. Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea secondo quanto stabilito dagli artt. 42, 43, 45 del DPR 416/74, anche in modalità telematica utilizzando la piattaforma digitale dell'Istituto.. Possono essere concesse, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, in caso di richiesta motivata da parte dei Rappresentanti di Istituto, assemblee studentesche di carattere straordinario, che rappresentano la modalità elettiva di esprimere il disagio studentesco o di protestare. I Rappresentanti di Istituto hanno il dovere di garantirne il corretto e ordinato svolgimento, pena l'interruzione delle stesse da parte del Dirigente Scolastico.

10. Gli studenti hanno inoltre diritto di vedere rispettate le seguenti garanzie:

- a. le verifiche scritte sono programmate con congruo anticipo e registrate nell'agenda elettronica di classe, in modo che il loro calendario sia noto anche alle famiglie;
- b. ciascun docente ha cura di programmare le verifiche scritte mensilmente;
- c. il consiglio di classe ha il dovere di equilibrare i carichi di lavoro per gli studenti avendo cura di limitare il numero di verifiche settimanali a 3;
- d. ciascuno studente non può di norma essere sottoposto a più di due verifiche al giorno;
- e. Non svolgere più di 3 verifiche scritte alla settimana;
- f. Di essere informati dal proprio coordinatore di classe sul funzionamento del sistema dei crediti scolastici e formativi e sulle attività ad essi collegate;
- g. Nel caso della frequenza di un anno di studio all'estero, di avere contatti regolari con i propri docenti via mail e di ricevere in anticipo il patto formativo che regola quanto richiesto al suo rientro;
- h. Di essere ricevuti dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori entro 5 gg. Dalla richiesta di appuntamento;
- i. di proporre al Collegio Docenti una meta per i viaggi d'istruzione adeguatamente motivata;
- j. Di vedere favorito il riposo settimanale attraverso una distribuzione dei carichi di lavoro domenicale e delle verifiche del lunedì il più possibile equilibrata, in relazione alle esigenze dell'orario didattico. La distribuzione del carico di lavoro domenicale e delle verifiche di lunedì può essere oggetto di concertazione con i docenti del Consiglio di Classe.

11. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- g. di proporre al Collegio Docenti una meta per i viaggi d'istruzione adeguatamente motivata, che sarà da Questo presa in considerazione;
- h. di poter essere informati all'inizio di ogni ora di lezione in relazione agli Ordini del Giorno emanati dalla Presidenza;

12. I Viaggi e le Visite di Istruzione sono disciplinati da apposito Regolamento su Viaggi e Visite di Istruzione.

Art. 8 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Le attività didattiche a distanza, ove disposte dal dirigente scolastico, hanno il medesimo valore delle attività didattiche in presenza e richiedono pertanto obbligo di frequenza

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1, nonché pienamente rispettoso delle Leggi dello Stato Italiano.

4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e la piattaforma di Istituto e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

5. Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone, eseguendo senza indugi gli ordini impartiti dal Dirigente Scolastico e dai preposti.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come

importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. I Rappresentanti d'Istituto hanno il dovere di stabilire un pomeriggio alla settimana nel quale saranno ricevuti nei locali scolastici gli studenti che ne faranno richiesta con 3 giorni di preavviso. Possono in alternativa condurre gli incontri in modalità on line.

8. Gli studenti si impegnano a partecipare in modo attivo alla vita scolastica.

Titolo IV - Docenti

Art.9 Deontologia professionale

Il docente:

1. Rispetta i diritti fondamentali dell'allievo praticando i valori della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" e della Costituzione italiana.
2. Evita ogni forma di discriminazione basata su razza, sesso, credo politico e religioso, condizioni sociali e culturali, orientamento sessuale, stato di salute e si adopera per valorizzare le differenze.
3. Si impegna a far conoscere agli allievi i diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del pluralismo delle idee.
4. Si guarda da ogni fanatismo o proselitismo; opera con spirito di tolleranza e si sforza di comunicarlo ai suoi allievi.
5. Favorisce la realizzazione della personalità dell'allievo, promuove la sua autostima e si adopera perché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia e alle competenze.
6. Si sforza di capire le inclinazioni dell'allievo, ne favorisce l'orientamento verso quei settori dello scibile e della vita pratica che più corrispondono ad esse e ne valorizza le capacità creative e ideative.
7. Contribuisce alla socializzazione e all'integrazione di ciascun allievo nel gruppo-classe. Lo coinvolge nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e le fa rispettare. Si adopera per sviluppare sia lo spirito di collaborazione che il valore del merito, considera la solidarietà e la competizione come valori non contrapposti.
8. Ascolta l'allievo ed è attento a tutte le informazioni che lo riguardano; mantiene riservatezza su ciò che apprende e non rivela ad altri fatti o episodi che possano violare la sua sfera privata.
9. Assiste l'allievo se la sua integrità, fisica o morale, è minacciata.
10. Valuta ciascun allievo con regolarità, equanimità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera definitiva, valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti emotive ed affettive dell'apprendimento; calibra la propria azione educativa in relazione ai risultati.
11. Considera il rendimento medio del gruppo classe un elemento importante, ma non trascura il recupero degli allievi con difficoltà né la valorizzazione dei più meritevoli.
12. Contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente.
13. Concorre a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività.
14. Partecipa all'elaborazione delle regole della propria istituzione e si adopera per farle rispettare.
15. L'insegnante collabora con le famiglie in virtù della responsabilità educativa che la scuola condivide con queste; s'impegna a favorire una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e scuola e creare un virtuoso circuito relazionale.
16. Espone chiaramente ai genitori i suoi obiettivi educativi e culturali, rende conto dei risultati, favorisce il confronto, considera attentamente i problemi che vengono presentati.
17. L'insegnante collabora con altri professionisti per affrontare situazioni particolari di disagio degli allievi che richiedono l'intervento di diverse competenze professionali.
18. Partecipa, per quanto possibile, al miglioramento dell'ambiente e all'integrazione della scuola nel territorio, attraverso l'utilizzo delle istituzioni culturali, ricreative e sportive.
19. Approfondisce, per quanto di propria competenza, la conoscenza e il collegamento con il contesto produttivo e ne tiene conto ai fini della preparazione e dell'orientamento professionale degli allievi.

Art. 10 Diritti dei docenti

1. La scuola garantisce i seguenti diritti dei docenti:

- a. diritto al rispetto da parte di tutti gli studenti, anche non appartenenti al proprio gruppo classe;
- b. diritto alla libertà di insegnamento, che si realizza nella pluralità dei metodi e delle strategie dei singoli insegnanti, ma nel rispetto degli obiettivi comuni di competenza e dei criteri di valutazione fissati dalla

- vigente normativa e dagli Organi Collegiali, contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa, per garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti indipendentemente dalla sezione frequentata;
- c. diritto di conoscere, con almeno cinque giorni di anticipo, le date di convocazione di riunioni che non siano già state programmate all'inizio dell'anno, con indicazione dell'ordine del giorno ed eventuale consegna del materiale necessario per una efficace e consapevole partecipazione, fatte salve le situazioni di urgenza di cui al Titolo 2;
 - d. diritto di essere ascoltati dal Dirigente Scolastico prima di ricevere qualsiasi raccomandazione o richiamo scritto, anche di tipo non disciplinare.

Art. 11 Doveri dei docenti

1. I Docenti in servizio alla prima ora di lezione devono assicurare la sorveglianza sugli allievi con la presenza in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti in servizio all'ultima di ora di lezione per una classe devono provvedere allo spegnimento del pc in dotazione in aula.
2. Il Docente in servizio alla prima ora di lezione deve accertarsi della corrispondenza fra le presenze segnalate dal sistema elettronico di rilevazione e quella degli alunni fisicamente presenti in aula, attivando eventuali procedure di ricerca in caso di mancata corrispondenza.
3. I Docenti indicano sempre sul registro elettronico i compiti assegnati e gli argomenti svolti e il commento sintetico delle verifiche orali svolte.
4. I Docenti non possono allontanarsi dall'aula, lasciando il gruppo classe sprovvisto di sorveglianza. In caso di necessità urgente sono tenuti ad affidare la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore scolastico. Le assenze dall'aula devono comunque essere contenute in tempi brevi.
5. Durante l'intervallo i docenti vigilano sugli alunni secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico.
6. Durante le ore di lezione il docente è tenuto a non fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
7. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. Nel caso in cui l'aula risulti sporca o in disordine, il docente dell'ultima ora è tenuto a far riordinare e ripulire la classe agli alunni prima del suono della campanella.
8. I Docenti devono conoscere, rispettare e far rispettare agli allievi le disposizioni del presente Regolamento di Istituto, le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di evacuazione dell'edificio scolastico.
9. I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico.
10. I Docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici o in modalità on line con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia trasparente e fattivo.
11. Ogni Docente è tenuto a consultare quotidianamente la cartella condivisa degli ordini del Giorno, mediante la quale gli stessi si intendono ufficialmente notificati.
12. Lo strumento ufficiale di comunicazione della Presidenza e della Segreteria con i docenti è la casella di posta elettronica sul dominio savoiaabenincasa.it assegnata al momento della presa di servizio. Tale strumento è inteso come mezzo di notifica per le comunicazioni ufficiali.
13. I registri elettronici personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte ed aggiornati quotidianamente o al massimo entro il giorno successivo, soltanto per ciò che attiene la valutazione orale.
14. I docenti sono tenuti ad assicurare agli studenti una valutazione trasparente e tempestiva, motivata sulla base di giudizi desunti dai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa. Per questo motivo la valutazione delle prove orali è comunicata e registrata di norma subito dopo la prova stessa o al massimo entro il giorno successivo, mentre la valutazione delle prove scritte è comunicata e registrata di norma entro il tempo massimo di gg. 15 dal suo svolgimento. Per consentire allo studente un'adeguata elaborazione e correzione degli errori eventualmente commessi, non è consentito svolgere una nuova prova scritta prima della riconsegna della precedente.
15. Il docente attesta la propria presenza in servizio mediante la timbratura con apposito badge personale all'ingresso e all'uscita. Va attestata con lo stesso mezzo anche la presenza a qualsiasi altra attività pomeridiana. In caso di attività didattica svolta a distanza la presenza è attestata mediante firma su R.E.
16. Il docente fa accesso al registro elettronico mediante uso di password personale.

17. Il docente è tenuto alla scrupolosa conservazione della propria password ed è responsabile dell'adeguato livello di difficoltà richiesto dal sistema tecnico.

18. Il docente è tenuto al cambio della propria password ogni 60 giorni.

Titolo V - Personale Amministrativo e Tecnico

Art.12 Compiti e doveri del personale amministrativo e Tecnico

1. Il Personale Amministrativo e Tecnico, indispensabile supporto all'azione didattica, garantisce l'efficienza e l'efficacia del servizio e concorre al conseguimento delle finalità educative.
2. Collabora con i Docenti e garantisce la qualità del rapporto col pubblico e col personale.
3. Contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti interne o esterne alla scuola.
4. Deve conoscere, rispettare e far rispettare le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di evacuazione dell'edificio.
5. Il Personale amministrativo e tecnico è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la scheda elettronica.
6. Il personale appartenente al ruolo degli Assistenti Tecnici è tenuto ad assicurare la propria presenza in servizio almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Titolo VI - Collaboratori scolastici

Art.13 Compiti e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la scheda elettronica.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare (lo stato di buona conservazione del dispositivo presente in aula e segnalare tempestivamente eventuali criticità al Dirigente scolastico, al DSGA e al personale Tecnico).
3. È dovere di ogni collaboratore scolastico offrire sempre agli utenti esterni l'immagine di un'organizzazione efficiente, corretta e rispettosa dell'utenza ma anche dei regolamenti interni.
4. I collaboratori scolastici: indossano il grembiule o la divisa e, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; se in servizio alla prima ora di lezione devono curare, entro le 8.10, la chiusura degli accessi agli edifici scolastici; devono vigilare all'ingresso e all'uscita degli alunni; sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; hanno il dovere di avvertire con la massima tempestività il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori in caso di classi prive di sorveglianza per ritardo del docente in servizio, per mancata sostituzione o qualunque altro motivo; hanno il dovere di avvertire il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori in caso di mancato svolgimento dei turni di vigilanza durante l'intervallo da parte del personale docente; favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; sorvegliano gli alunni in caso di: -uscita dalle classi, -ritardo, -assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante; impediscono che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi; sono tenuti ad essere tolleranti e disponibili con gli alunni, specialmente con quegli che ne hanno più bisogno; tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; non si allontanano dal posto di servizio, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA; invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola; prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori e al DSGA. . Segnalano,

sempre al DSGA. l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.

5. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: che tutte le luci siano spente; che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; che siano chiuse le porte e le finestre delle aule; che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; che siano chiuse tutte le porte degli uffici; che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.

6. I collaboratori scolastici devono conoscere, rispettare e far rispettare le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di evacuazione dell'edificio, controllando quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Titolo VII - Famiglie

Art.14 Patto educativo di corresponsabilità

1. Ai sensi della Costituzione Italiana, i genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto sono naturalmente impegnati a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. A tal fine, ai sensi del DPR 235/07 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, Art. 5 bis, è istituito il Patto Educativo di Corresponsabilità.

2. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Esso è redatto in seno al Consiglio di Istituto - anche nell'ambito di gruppi di lavoro all'uopo costituiti - con l'apporto costruttivo di tutte le componenti ed adottato dallo stesso Consiglio di Istituto. Il Patto è soggetto ad una revisione biennale e le proposte di modifica, elaborate dagli organi democratici di partecipazione e rappresentanza (Collegio dei Docenti, Comitato Studentesco, Comitato dei Genitori) possono essere fatte pervenire, in forma scritta e adeguatamente motivate, ai rappresentanti della propria componente nel Consiglio di Istituto.

3. A norma dell'Art. 5 bis del nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, all'atto dell'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. Con la firma del Patto studenti e genitori dichiarano di accettare le norme regolamentari che disciplinano la vita della comunità scolastica.

Art. 15 Doveri dei genitori

1. I genitori sono tenuti a:

- Stabilire rapporti corretti con la dirigenza, gli insegnanti e il personale dell'Istituto, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- Ritirare le credenziali di accesso al registro elettronico;
- Tenersi informati sulla vita scolastica dei propri figli e sulla loro regolare frequenza alle attività didattiche, controllando quotidianamente il registro elettronico e le comunicazioni inviate dalla scuola sullo stesso strumento e consultando il sito web di istituto;
- Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto;
- Partecipare con regolarità alle riunioni e agli incontri organizzati dall'istituzione scolastica;
- Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- Sostenere il lavoro dell'istituzione scolastica, sensibilizzando i propri figli al rispetto del Regolamento d'Istituto e controllandone l'andamento didattico disciplinare.

2. I genitori utilizzano, come strumento di informazione sulla vita e l'attività scolastica dei loro figli il registro elettronico.

3. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per la mancata consultazione di tale strumento.

4. In base a quanto disposto dal Codice Civile art. 337 ter, l'Istituto assume che, anche in caso di scioglimento del nucleo familiare, la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Pertanto il genitore che appone la firma sugli atti di maggiore interesse si assume la responsabilità di farlo di comune accordo con l'altro genitore. Entrambi i genitori, salvo diversa

disposizione del tribunale da far pervenire all'Istituto, hanno pertanto diritto di accesso al registro elettronico e ad ogni informazione sulla vita scolastica dei figli.

5. E' dovere dei genitori far pervenire all'Istituto tutti gli atti riguardanti la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

Art. 16 Diritti dei genitori

I genitori degli alunni iscritti all'istituzione scolastica hanno diritto a:

- Riunirsi in assemblea con le modalità sancite dall'art. 17 del presente Regolamento;
- Conferire con il Dirigente Scolastico e con i Docenti ogni qual volta ne ravvisino la necessità, con le modalità sancite dal presente Regolamento;
- Essere informati sulla vita scolastica dei propri figli e sulla loro frequenza alle attività didattiche;
- Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- Accedere ai locali dell'istituto in base a quanto sancito dal presente Regolamento.

Titolo VIII - Norme generali nella comunità scolastica

Art. 17 Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n° 297. In alternativa possono essere richieste assemblee attraverso la piattaforma di Istituto. Il coordinatore di classe provvederà, in caso di richiesta, a generare il link per l'assemblea.
2. L'Assemblea dei genitori si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni ed è di norma presieduta dai rappresentanti di classe.
3. E' convocata dai rappresentanti di classe con preavviso di almeno cinque giorni su richiesta di almeno un quinto delle famiglie della classe o dal Dirigente Scolastico, su richiesta di uno o più docenti del Consiglio di Classe.
4. I rappresentanti di classe, nel caso in cui la convocazione sia richiesta dalle famiglie, richiedono per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvedono a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'assemblea dei genitori è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'assemblea può essere redatto processo verbale, a cura di uno dei componenti.
7. Qualora il verbale sia redatto i rappresentanti di classe dei genitori sono tenuti a trasmettere una copia dello stesso al Dirigente Scolastico.
8. Quando l'assemblea Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art. 18 Accesso dei genitori ai locali scolastici

1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito negli spazi destinati al pubblico esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio, in orario di apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e negli orari di ricevimento dei docenti.

Titolo IX - Norme generali di comportamento nella comunità scolastica

Art. 19 Disposizioni generali

1. Ogni membro della comunità scolastica è rigorosamente tenuto ad adottare un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei loro diritti. I comportamenti lesivi del rispetto ai diritti delle persone configurano grave

manca disciplina secondo quanto disposto nel Titolo 14 e il procedimento disciplinare è di competenza del Consiglio di Istituto.

2. All'interno dell'edificio scolastico si esigono da parte di tutti linguaggio, tono di voce, gesti corretti ed un abbigliamento adeguato. Stesso comportamento di correttezza e rispetto è richiesto in caso di attività didattica svolta a distanza e nell'uso delle piattaforme di Istituto.

3. Per assicurare il decoro e la pulizia degli ambienti scolastici gli studenti sono tenuti a: usare correttamente i bagni, avendo cura di lasciarli in ordine; lasciare gli ambienti interni ed esterni in condizioni decorose, senza carte o rifiuti in terra o sui banchi, senza scritte sui banchi, sugli arredi o sui muri; consumare le bibite calde o le merende prelevate nei pressi immediati del distributore automatico, senza imbrattare pavimenti, evitando di presentarsi in aula o trasferirsi di piano durante la consumazione.

4. In ogni caso è diritto dei docenti o dei membri del personale ATA che ravvisino le infrazioni alle norme di decoro e pulizia pretendere dai responsabili che gli ambienti o le suppellettili imbrattate siano immediatamente ripulite. Chiunque, fra i docenti e il personale ATA, ravvisi il mancato rispetto delle norme di decoro e pulizia, di cui al comma 3, è tenuto ad a darne tempestivamente notizia al Dirigente Scolastico con indicazione del o dei responsabili.

5. In caso di danno durante l'anno scolastico a beni o strutture, la classe dovrà darne rapida comunicazione all'insegnante Coordinatore di Classe.

6. Ogni famiglia è responsabile, anche economicamente, degli eventuali danni arrecati dal proprio figlio al suo banco, al suo posto di lavoro, alle attrezzature di laboratorio ed a qualsiasi parte dell'edificio scolastico. Parimenti l'intera classe è responsabile dell'aula da essa utilizzata. I danni saranno risarciti da tutte le famiglie in parti uguali qualora non sia possibile individuarne i diretti responsabili.

7. L'esposizione di materiale d'informazione o di avvisi deve avvenire solo sugli spazi assegnati e deve essere preventivamente sottoposto al visto di autorizzazione del Dirigente o dei Suoi collaboratori delegati.

8. I comportamenti che configurano contravvenzione delle Leggi dello Stato Italiano configurano sempre grave mancanza disciplinare e il procedimento disciplinare è di competenza del Consiglio di Istituto.

Art. 20 Comportamenti vietati

1. Non è consentito portare all'interno dell'Istituto materiale estraneo all'attività scolastica;

2. Non è consentito sottrarre materiali di consumo, attrezzature e beni di proprietà dell'Istituto.

3. La scuola non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati negli spogliatoi della palestra, nelle aule e durante i trasferimenti.

4. E' vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto, compresi i bagni, e nelle sue pertinenze ai sensi della legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche.

5. Sono vietati agli studenti l'accesso e la sosta nei terrazzi e balconi dei piani, sulle scale antincendio per motivi di sicurezza.

6. E' fatto divieto agli studenti esporsi o affacciarsi alle finestre.

7. *[abrogato]*

8. *[abrogato]*

9. È vietato l'uso del telefono cellulare da parte degli insegnanti durante l'orario di lezione, fatto salvo quanto necessario all'attività didattica.

10. Durante la normale attività lavorativa il personale A.T.A. avrà cura di limitare l'utilizzo dello stesso a situazioni eccezionali e comunque non a danno dell'utenza.

11. E' vietata qualsiasi forma di occupazione da parte degli studenti degli edifici scolastici, essendo consentite altre forme di manifestazione del dissenso.

12. E' severamente vietato l'uso non autorizzato della wifi dell'Istituto.

13. E' vietata durante le attività didattiche la connessione del proprio dispositivo a qualunque rete dati, salvo che la stessa non sia stata autorizzata dal docente a scopo didattico.

Art. 20 bis

Divieto di utilizzo di smartphone e di strumenti tecnologici e digitali

1. È vietato durante l'intero orario scolastico e all'interno dell'edificio scolastico l'utilizzo dello smartphone o di altri dispositivi tecnologici e digitali, anche a fini didattici. Detti dispositivi, laddove presenti, dovranno essere conservati spenti all'interno dello zaino di ciascun studente/essa o fra i propri effetti personali.

2. Il docente potrà autorizzarne l'utilizzo del cellulare esclusivamente nei seguenti casi previsti dalla Nota Ministeriale prot.n.3392 del 16.06.2025 ovvero:

- a) Se previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- b) Se per motivate esigenze personali (motivi di salute debitamente documentate per iscritto);
- c) Se di uso funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore dell'istruzione tecnica dedicata all'informatica.

3. Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali (PC, tablet e lavagna elettronica) secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

4. In occasione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, lo *smartphone* non sarà consegnato al docente, ma sarà custodito spento a cura del singolo studente. Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, l'uso è consentito esclusivamente al di fuori dei momenti dedicati alle attività legate all'aspetto didattico. n

5. L'uso improprio di tali dispositivi durante l'attività didattica e durante la permanenza nei locali scolastici (inclusa la palestra e i laboratori) comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinate all'Allegato 1 punto d bis.

Titolo X - Partecipazione alle attività scolastiche

Art. 21 Orario Scolastico

1. La puntualità è preciso dovere civico e l'educazione al suo rispetto è uno degli obiettivi formativi dell'Istituto. Dereghe al normale orario delle attività didattiche potranno essere consentite solo in casi eccezionali o per motivi di comprovata serietà. Il dovere di puntualità vige immutato anche in caso di attività didattica svolta a distanza.

2. L'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico è consentito nei cinque minuti precedenti l'orario di inizio delle lezioni, salve diverse disposizioni del Dirigente scolastico.

Art. 22 Badge personali

1. Ciascun alunno dell'Istituto deve essere dotato del badge personale per la rilevazione elettronica della presenza, degli ingressi differiti e delle uscite anticipate.

2. Il badge deve essere sempre portato a scuola e utilizzato regolarmente per la registrazione dell'orario di ingresso. Eventuale smarrimento del badge deve essere immediatamente denunciato per iscritto al Dirigente Scolastico. Lo smarrimento comporta la necessità dell'acquisto del duplicato al prezzo stabilito.

3. Il mancato uso del badge per la registrazione dell'ingresso o il suo uso improprio costituisce infrazione disciplinare.

Art. 23 Assenze

1. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite d'istruzione, ecc.) deliberate dal Consiglio di Classe ad integrazione dell'attività didattica. La mancata partecipazione ai viaggi e alle visite di istruzione si configura come assenza dalle attività didattiche, ma non è conteggiata ai fini della validità dell'anno scolastico.

2. I viaggi e le visite di istruzione potranno essere effettuati solo in presenza del settanta per cento [*] degli studenti della classe, salvo nel caso del viaggio di istruzione del quinto anno in cui sarà sufficiente la presenza del cinquanta per cento degli studenti del gruppo classe.

[] così modificato con delibera del CdI n. 92 del 29.06.2026*

3. Tutti gli insegnanti, all'inizio della propria ora di lezione sono tenuti ad effettuare il controllo delle presenze degli alunni, verificando che la situazione registrata dal sistema di rilevazione corrisponda con quella reale in aula.

4. In caso di discrepanza fra la rilevazione del sistema e la situazione reale il docente svolgerà gli adempimenti di competenza. L'alunno presente in Istituto ed eventualmente assente dall'aula deve essere tempestivamente cercato.

5. Il sistema di rilevazione elettronica delle presenze e la facile accessibilità al registro elettronico non rendono più necessaria la giustificazione dell'assenza dell'alunno da parte del genitore.

6. La produzione del certificato medico è disciplinata dalla Legge Regionale n. 8 del 18 Aprile 2019 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa Regionale ” Art. 43, comma 2 “.... *nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia*” tranne nei casi in cui il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
7. Tre mancanze consecutive nella registrazione della presenza mediante badge danno luogo alla sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta.

Art. 24 Ingressi differiti

1. Entrate posticipate rispetto al normale orario delle lezioni sono consentite soltanto entro l’inizio della seconda ora di lezione.
2. Eventuali necessità di ingresso a scuola oltre la seconda ora di lezione devono essere richieste e motivate al Dirigente Scolastico e possono essere autorizzate solo dal Dirigente o dai collaboratori delegati.
3. Sono autorizzati ingressi alla seconda ora di lezione alle classi che il giorno precedente hanno partecipato a visite d’istruzione organizzate dell’istituto che si sono concluse dopo le 22.
4. L’autorizzazione all’entrata posticipata alla seconda ora non può essere accordata se viene presentata un’ ulteriore richiesta di uscita anticipata nello stesso giorno e prima della fine delle lezioni previste.

Art. 25 Uscite anticipate

1. L’uscita anticipata da scuola prima del termine delle lezioni può essere autorizzata soltanto dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore delegato per inderogabile e motivata necessità a concludere l’orario previsto.
2. Salvo che per sopraggiunto stato di malessere, in caso di uscita anticipata va comunque assicurata la frequenza di **almeno tre ore di lezione** nella stessa giornata.
3. Per l’uscita anticipata dalle lezioni è necessario che gli alunni minorenni siano ritirati personalmente da un genitore o da persona espressamente delegata.
4. Per le uscite anticipate dalle lezioni lo studente è tenuto ad effettuare la registrazione elettronica, mediante tesserino personale, in portineria.

Art. 26 Delega a persona di fiducia

1. Qualora per motivi particolari, gravi e straordinari si renda necessario affidare a persona di fiducia il compito di sostituire i genitori nel ritiro da scuola del figlio, è necessario presentare preventivamente una specifica richiesta al Dirigente Scolastico.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da entrambi i genitori con dichiarazione e dovrà essere corredata di copia fotostatica del documento di identità della persona delegata al ritiro. Il delegato dovrà depositare la propria firma in calce alla richiesta.

Art. 27 Modifica straordinaria dell’orario giornaliero delle lezioni

1. Per assenza di docenti non sostituibili con supplente ordinario, o nei casi di svolgimento di assemblee sindacali o scioperi del personale, potranno essere adottate dal Dirigente Scolastico, in via straordinaria, variazioni dell’orario giornaliero delle lezioni e/o smistamento delle classi.
2. I provvedimenti straordinari che si dovessero rendere necessari con uscita anticipata o ingresso differito all’ora successiva sono comunicati agli studenti con l’anticipo di almeno un giorno o tramite comunicazione da parte di un collaboratore scolastico o tramite registro elettronico.
3. Variazioni dell’orario didattico possono verificarsi anche in modo del tutto imprevisto per assenza improvvisa e non precedentemente comunicata di docenti. In tal caso il Dirigente Scolastico o il personale da questi delegato provvederà, ove possibile, a sostituire il docente assente con personale a disposizione, altrimenti procederà alla suddivisione e allo smistamento delle classi.

Art. 28 Richiesta di uscita anticipata per manifestazione/assenza collettiva

1. In situazioni straordinarie, in presenza di motivate esigenze di partecipazione a manifestazioni di rilevante interesse sociale o culturale, il Dirigente scolastico, a proprio insindacabile giudizio, può accogliere la richiesta di uscita anticipata dalle lezioni degli studenti dell'istituto, previa presentazione di autorizzazione dei genitori e con dichiarazione di esonero dell'istituzione scolastica da ogni eventuale responsabilità.
2. La richiesta di partecipazione a manifestazione va presentata al Dirigente Scolastico dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto, di norma in forma scritta.

Art. 29 Assenze collettive

1. In caso di assenze collettive che si verifichino al di fuori di quanto previsto dall'art. 27, le famiglie sono tenute a presentare una **dichiarazione di presa conoscenza** del tipo di assenza.
2. L'assenza collettiva che di consuetudine gli studenti del quinto anno attuano, in concomitanza con la ricorrenza dei 100 giorni all'Esame di Stato, potrà essere ritenuta giustificata, in misura di un'unica giornata, solo se utilizzerà le ore dell'assemblea studentesca.

Art. 30 Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

1. Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, l'uscita dall'edificio può essere concessa solo se l'attività IRC abbia luogo alla prima o all'ultima ora di lezione. In tal caso è necessario l'assenso formale del Dirigente Scolastico con apposito Ordine del Giorno di autorizzazione.
2. L'Istituto non può garantire attività di libero studio autonomo, pertanto verranno proposte agli studenti che non si avvalgono dell'IRC, attività alternative alla religione cattolica. Fino alla predisposizione dell'orario di tali attività, gli studenti non avvalentisi sono tenuti a restare in classe svolgendo libera attività di studio senza arrecare disturbo e sono comunque affidati alla responsabilità del docente di religione cattolica.
3. A nessuno degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ed hanno espresso la scelta dell'uscita da scuola, è consentito trattenersi o circolare liberamente all'interno dell'edificio scolastico nel periodo dell'ora di lezione.

Art. 31 Frequenza differenziata

1. E' concesso agli studenti che svolgono sport individuali o di squadra a livello agonistico (che non rientrino nell'ambito della sperimentazione nazionale di studenti-atleti di alto livello) o che frequentino conservatori musicali, ottenere particolari permessi di frequenza differenziata che non riducano l'efficacia del percorso di insegnamento-apprendimento, anche, se necessario con attivazione di un Piano Didattico Personalizzato.
2. I permessi di cui al comma precedente devono essere richiesti dai genitori o dagli studenti maggiorenni al Dirigente Scolastico **all'inizio dell'anno scolastico**, per consentire una seria programmazione, corredati di certificazione che attesti la regolare iscrizione e frequenza dello studente alle attività di cui al presente articolo e possibilmente del calendario delle attività previste. I calendari possono essere periodicamente aggiornati.
3. In caso di fruizione dei permessi per frequenza differenziata gli studenti sono tenuti a concordare con i docenti del Consiglio di Classe percorsi o attività compensative finalizzate a garantire l'equivalenza del loro iter formativo con quello dei compagni di corso.
4. I permessi di cui al comma 1 possono essere richiesti anche per motivi di salute, con idonea documentazione, e sono da richiedere con ogni possibile tempestività in relazione all'insorgere della eventuale patologia.

Art. 32 Istruzione domiciliare o ospedaliera e didattica a distanza per motivi di salute

1. Agli studenti affetti da particolari patologie che impediscano per periodi prolungati la frequenza alle attività didattiche, sono garantite, nei limiti delle risorse a disposizione, attività di istruzione domiciliare o ospedaliera da definire in seno al Consiglio di Classe.
2. Le attività didattiche, in caso di impedimenti prolungati per motivi di salute, possono essere richieste dalla famiglia nella modalità a distanza con istanza motivata indirizzata al Dirigente Scolastico.

3. La didattica a distanza non è una modalità alternativa di lezione in periodi ordinari e fuori da circostanze emergenziali, pertanto le famiglie potranno avanzare richiesta di erogazione solo ed esclusivamente per motivi fondati e documentati.

Art. 33 Attività didattica all'aria aperta

1. Le pertinenze dei plessi scolastici e tutta l'area compresa nel Parco Montemarino, inclusi i campi da gioco, possono essere utilizzati dai docenti per svolgere attività didattica di "outdoor-education" senza bisogno di autorizzazione, ma previo avviso ai collaboratori scolastici.
2. L'attività didattica di Scienze Motorie, in particolare l'attività di urban trekking o altre, può essere svolta all'esterno delle palestre, in percorsi cittadini, senza richiesta di autorizzazione, ma sempre previo avviso ai collaboratori scolastici.
3. Nei casi di specie il docente dell'ora è tenuto ad esercitare la vigilanza sulla classe fino al momento della riconsegna al docente dell'ora successiva.

Titolo XI - Comunicazioni e relazioni con le famiglie

Art. 34 Informazione alle famiglie sull'attività dell'istituto

1. Tutte le informazioni alle famiglie sono accessibili attraverso il sito web di Istituto e il registro elettronico. Il registro elettronico è da ritenersi il primo e principale strumento ufficiale di informazione ad uso delle famiglie.
2. Il raggiungimento della maggiore età da parte dello studente non implica *ipso facto* l'interruzione del rapporto scuola – famiglia, pertanto tutte le comunicazioni da parte dell'istituzione scolastica, nonché le credenziali di accesso al registro elettronico, continueranno ad essere indirizzate anche alle famiglie degli studenti maggiorenni.

Art. 35 Informazione alle famiglie sul Calendario delle attività scolastiche

1. Le attività didattiche ordinarie si svolgono normalmente secondo un calendario delle lezioni comunicato sul sito web con anticipo di alcuni giorni rispetto all'entrata in vigore.
2. Modifiche e aggiornamenti del calendario delle lezioni possono essere apportati nell'arco dell'anno scolastico per esigenze organizzative, per esigenze didattiche o per esigenze di attuazione di progetti previsti nel P.O.F. e nel Piano annuale delle attività d'istituto, nel rispetto del Regolamento dell'autonomia scolastica.
3. Tutte le modifiche di orario delle lezioni, anche temporanee, devono essere preventivamente autorizzate da Dirigente Scolastico o da Suoi collaboratori delegati.

Art. 36 Colloqui con le famiglie

1. I colloqui con i docenti si svolgono ordinariamente in modalità on-line in orario pomeridiano (colloqui generali) e in orario mattutino (colloqui individuali). Ciascun docente crea una stanza permanente dedicata ai colloqui, deselezionando la funzione di accesso rapido, che resterà in vigore per l'intero anno scolastico e il cui link sarà comunicato attraverso il registro elettronico una volta per tutto.
2. Le date di svolgimento dei colloqui pomeridiani sono comunicate alle famiglie tramite il sito web d'istituto e apposita circolare.
3. I colloqui mattutini si svolgono su prenotazione da effettuarsi mediante registro elettronico, in determinati periodi dell'anno scolastico stabiliti dal Consiglio di Istituto negli orari messi a disposizione dagli insegnanti per il ricevimento delle famiglie.
4. E' fatto salvo, per fondati motivi di urgenza, il diritto delle famiglie di chiedere appuntamento ai docenti anche in periodi diversi da quelli stabiliti.
5. Il Coordinatore di Classe ha facoltà di convocare le famiglie a colloquio qualora se ne ravvisi l'urgenza e la necessità.
6. Nel caso dei colloqui individuali sarà garantita priorità ai colloqui prenotati, ma non si esclude, in caso di ulteriore tempo a disposizione, che i docenti possano incontrare anche genitori non provvisti di prenotazione.

Titolo XII - Norme generali di sicurezza

Art. 37 Accesso all'istituto

1. Gli accessi all'Istituto, dopo le ore 8.10 devono essere chiusi. La responsabilità del rispetto di tale disposizione ricade su tutti i collaboratori scolastici in servizio alla prima ora di lezione.
2. Tutti gli esterni che fanno accesso all'Istituto a qualsiasi titolo durante l'orario didattico devono essere identificati mediante consegna del documento di identità e devono esibire il cartellino di riconoscimento con la dicitura "VISITATORE". Non è permesso far accedere ai piani, nei locali e nelle aule destinate ad attività didattica, studenti di altri istituti o persone estranee alla comunità scolastica. La responsabilità del rispetto di tale disposizione ricade su tutti i collaboratori scolastici.
3. In caso di eventuale autorizzazione all'accesso, le persone esterne all'istituto devono essere sempre accompagnate da un collaboratore scolastico nell'accesso ai piani delle aule.
4. L'ingresso nell'edificio scolastico è consentito a tutti gli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni.
5. La permanenza all'interno degli edifici scolastici, oltre l'orario di lezione e di altre attività istituzionali (progetti, consigli di classe, corsi di recupero), è consentita agli studenti su autorizzazione e comunque all'interno dei locali di volta in volta indicati dal personale ATA.
6. Di norma le attività pomeridiane sono concentrate in un'unica sede, comunicata all'inizio dell'anno scolastico.
7. Chiunque desideri intrattenersi all'interno degli edifici, sempre compatibilmente con gli orari della loro apertura, è tenuto a fare richiesta al Dirigente Scolastico e ad accertare l'avvenuta autorizzazione alla permanenza nei locali.

Art. 38 Percorsi di ingresso – trasferimenti interni

1. L'utilizzo degli ascensori è consentito esclusivamente al personale dell'istituto per esigenze di servizio nei trasferimenti dal 1° piano ai piani superiori, agli studenti infortunati, ai portatori di handicap e alle persone autorizzate formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Le disposizioni di sicurezza, sulla base del piano di emergenza dell'istituto, impongono a ciascuna classe che tutti i trasferimenti interni avvengano secondo i percorsi indicati all'inizio dell'anno scolastico dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nel tempo più celere possibile, in modo corretto e ordinato e sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici in servizio.

Art.39 Indisposizione o infortunio

1. In caso di infortunio o di indisposizione degli allievi, che si verifichino all'interno dell'edificio scolastico o durante lo svolgimento dell'attività didattica, chiunque abbia notizia dell'infortunio o dell'indisposizione (docente, non docente, studente) deve avvisare prontamente il Dirigente scolastico o il Docente collaboratore delegato. Il Dirigente Scolastico o il Docente collaboratore delegato richiederanno l'intervento del Docente incaricato del primo soccorso o, secondo la gravità del caso, disporranno immediatamente la chiamata del servizio di pronto intervento. Adottate le prime cure immediate, compresa l'eventuale richiesta d'intervento del servizio 118 per l'eventuale successivo trasferimento al Pronto soccorso, è informata la famiglia da parte del personale di segreteria.
2. Durante le attività didattiche *extra moenia* il docente accompagnatore con compiti di coordinamento assumerà tutte le iniziative per le prime cure immediate, la richiesta eventuale al pronto intervento e l'informazione alla famiglia.
3. Il giorno stesso in cui si verifica un incidente o un infortunio i testimoni dell'accaduto (personale docente e /o non docente), devono presentare al Dirigente Scolastico relazione scritta sull'episodio .

Titolo XIII - Norme di vigilanza

Art. 40 Presenza in aula – vigilanza sulle uscite temporanee

1. Agli studenti di norma non è permessa l'uscita dall'aula durante lo svolgimento della prima ora di lezione e durante quella successiva all'intervallo.
2. I rappresentanti di classe, d'Istituto e del Consiglio degli studenti devono essere autorizzati all'uscita dall'aula per rispondere a convocazioni del Dirigente scolastico o partecipare a riunioni ufficialmente autorizzate degli organismi studenteschi riconosciuti da regolamenti.
3. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, le uscite degli allievi dall'aula, durante lo svolgimento delle lezioni, devono essere brevi.

4. I docenti **sono tenuti a non fare uscire dall'aula più di un alunno per volta**, anche in occasione dello svolgimento di verifiche scritte, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di chi è uscito in precedenza. Il docente dovrà altresì disporre la ricerca dello studente che si attardi nel rientro in aula.
5. I docenti delle ore che precedono l'intervallo sono tenuti ad autorizzare un solo alunno in rappresentanza della classe, per il ritiro della merenda dalla ditta distributrice, per conto di tutti i compagni interessati.
6. Il collaboratore scolastico in turno di vigilanza ai piani, è tenuto ad intervenire e segnalare al docente delle classi interessate e/o al Dirigente o ai suoi collaboratori, ogni situazione che richieda un intervento per la presenza di studenti senza vigilanza fuori delle aule o che accedono contemporaneamente ai servizi igienici, in numero superiore a quello consentito.

Art. 41 Vigilanza durante trasferimenti interni

1. Durante l'ingresso degli studenti e i loro spostamenti il collaboratore scolastico assegnato in turno a ciascun piano deve vigilare sul loro ordinato trasferimento all'interno dell'edificio.
2. Il collaboratore scolastico assegnato in turno al piano deve segnalare tempestivamente al Dirigente o al Docente delegato alla prima ora, ogni situazione di classi prive di docente e deve assumere l'iniziativa della temporanea vigilanza.

Art. 42 Vigilanza sull'uscita al termine delle lezioni

I collaboratori scolastici al momento dell'uscita vigileranno sul corretto uso delle scale di uscita e sull'ordinato esodo.

Art. 43 Vigilanza nei cambi d'ora

1. Il personale docente che assume servizio nelle ore successive alla prima, dovrà trovarsi sempre in aula /palestra /laboratorio almeno cinque minuti prima del suono d'inizio della lezione.
2. Al termine d'ogni lezione, i docenti delle aule-classe sono tenuti ad eseguire i trasferimenti per i cambi di classe in maniera tempestiva.
3. In particolare, per assicurare le condizioni di migliore vigilanza sulle classi, i docenti nel cambio di classe dovranno seguire il seguente criterio:
 - se il docente subentrante non è presente per l'avvicendamento al momento del cambio, il docente che deve recarsi in un'altra classe d'anno inferiore o in una classe segnalatasi per particolare turbolenza si trasferirà subito nella classe prevista. Il docente in uscita dalla classe dovrà affidare la vigilanza temporanea al collaboratore scolastico di piano e incaricare un rappresentante di classe di informare il Dirigente o Suo delegato per l'adozione dei provvedimenti necessari alla vigilanza;
 - se il docente subentrante non è presente per l'avvicendamento al momento del cambio, il docente che deve recarsi in una classe d'anno superiore o se la classe affidata si è segnalata per particolare turbolenza, dovrà attendere qualche minuto il collega subentrante. Trascorsi i primi tre minuti, il docente in uscita dovrà affidare la vigilanza temporanea al collaboratore scolastico di piano e dovrà incaricare un rappresentante di classe di informare il Dirigente o Suo delegato per l'adozione dei provvedimenti necessari alla vigilanza;
 - se il docente subentrante non è presente per l'avvicendamento al momento del cambio, il docente che con il termine della lezione conclude l'orario di servizio, prima di lasciare la classe senza vigilanza, dovrà attendere qualche minuto prima di affidare la vigilanza temporanea al collaboratore scolastico di piano, e affidare ad un rappresentante di classe il compito di informare il Dirigente o Suo delegato per l'adozione dei provvedimenti necessari alla vigilanza e verificare il tipo di provvedimenti adottati.
4. I laboratori e la palestra devono restare chiusi, fino all'arrivo del docente incaricato, a cura rispettivamente degli assistenti tecnici e del collaboratore scolastico in turno.
5. Le disposizioni di cui sopra non sono valide per i plessi in cui vige l'organizzazione per aule-disciplina. In tal caso, durante gli spostamenti fra un'aula e l'altra i collaboratori scolastici dovranno vigilare sul comportamento degli studenti.
6. In caso di attività didattica svolta all'aria aperta il docente dell'ora è tenuto ad esercitare la vigilanza sulla classe fino al momento della riconsegna al docente dell'ora successiva.

Art. 44 Vigilanza durante l'intervallo – accesso ai bagni

1. La vigilanza degli alunni durante l'intervallo sarà prestata per i primi 5 minuti dal docente in servizio alla terza ora di lezione, per i successivi 5 minuti dal docente in servizio alla quarta ora di lezione. I docenti presteranno sorveglianza nell'aula e nelle sue immediate vicinanze, avendo cura di non lasciare l'area priva di vigilanza prima che sia sopraggiunto il collega in servizio nell'ora successiva.
2. I docenti in servizio in palestra presteranno sorveglianza nelle immediate pertinenze ed avranno cura di accertarsi che durante l'intervallo nessuno studente si trovi ancora nella struttura.
3. I Laboratori e le aule speciali dovranno essere sgomberate durante l'intervallo e il docente in servizio presso la struttura avrà cura di accertarsi che nessuno studente permanga al suo interno.
4. Durante l'intervallo devono essere sospese le attività didattiche nei laboratori e nella palestra. Su iniziativa del docente in servizio sia l'accesso che la permanenza nei locali predetti devono essere temporaneamente interdetti.
5. Durante l'intervallo, la vigilanza ai bagni dei piani e nei corridoi è assolta dal personale collaboratore scolastico.
6. Per consentire le necessarie operazioni di pulizia, dopo la fine dell'intervallo, i collaboratori scolastici sono autorizzati ad interdire l'accesso ad alcuni bagni a turno. Gli studenti dovranno utilizzare quelli rimasti al piano inferiore o superiore.
7. E' dovere dei collaboratori scolastici fare in modo che nessun estraneo abbia accesso ai locali della scuola. In caso di difficoltà i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.
8. All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente emana una disposizione di servizio con appositi turni di vigilanza nelle aree esterne.

Art. 45 Vigilanza durante le assemblee studentesche

Premesso che le assemblee studentesche sono regolate dagli artt. 42, 43, 45 del DPR 416/74, il presente regolamento dispone quanto segue:

1. Assemblee di classe

I docenti che concedono agli studenti la propria ora per lo svolgimento dell'assemblea di classe, sono delegati dal Dirigente Scolastico alla vigilanza sul comportamento degli studenti.

I docenti delegati sono tenuti a non allontanarsi dallo spazio immediatamente antistante l'aula in cui si svolge l'assemblea e, in relazione al comportamento della classe e all'età degli alunni, a controllarne di tanto in tanto l'andamento per verificarne la correttezza e la regolarità. I docenti delegati sono autorizzati dal Dirigente Scolastico ad intervenire per interrompere tempestivamente lo svolgimento dell'assemblea nel caso in cui riscontrino comportamenti rischiosi o in violazione del Regolamento di Istituto, o anche solo un clima tale da arrecare disturbo alle lezioni delle altre classi. Per motivi di sicurezza, ai docenti delegati è fatto divieto autorizzare lo svolgimento delle assemblee di classe in locali diversi dall'aula.

2. Assemblee di Istituto

I docenti in servizio nel giorno di svolgimento dell'assemblea di istituto svolgeranno il loro orario nel luogo in cui si tiene l'assemblea, delegati dal Dirigente Scolastico a compiti di vigilanza sulle classi affidate normalmente in orario di servizio e contribuiranno al buon andamento dell'Assemblea. Il Delegato del Dirigente scolastico all'organizzazione dell'Assemblea ha facoltà di interromperne lo svolgimento in caso di disordine o pericolo per l'incolumità dei partecipanti.

Titolo XIV – Uso delle strutture

Art. 46 Uso dei laboratori

1. Presso codesto Istituto sono stati elaborati degli specifici Regolamenti che disciplinano l'accesso ai singoli laboratori come di seguito riportati:

- Regolamento per l'uso dell'aula 3.0
- Regolamento per l'uso dei laboratori di informatica
- Regolamento per l'uso dei laboratori linguistici multimediali
- Regolamento per l'uso dei laboratori linguistici

- Regolamento per l'uso dei laboratori di scienze e fisica

2. La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer espone l'Istituto Savoia Benincasa a rischi di sicurezza.

L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve pertanto sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza e a tal fine è stato predisposto un apposito regolamento:

- Regolamento per un uso consapevole delle infrastrutture tecnologiche dell'IIS SAVOIA BENINCASA

Art. 47 Uso delle palestre

Presso codesto Istituto è stato elaborato uno specifico Regolamento che disciplina l'accesso alle palestre:

- Regolamento per l'uso della Palestra

Art. 48 Richiesta giustificazioni ed esoneri per attività di scienze motorie

1. I docenti invitano i genitori degli alunni a voler segnalare con tempestività e per iscritto situazioni sanitarie particolari riguardanti i propri figli, in modo da evitare rischi o spiacevoli inconvenienti.

2. Gli alunni hanno a loro disposizione due giustificazioni a quadrimestre e qualsiasi ulteriore richiesta di esonero dalla regolare attività potrà essere supportata da certificazione medica.

3. La Richiesta di esonero breve (non superiore a sette giorni):

- deve essere indirizzata direttamente all'insegnante di educazione fisica

- deve addurre motivi validi

- deve essere firmata dal genitore

4. La richiesta di esonero prolungato (superiore a sette giorni)

- deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico

- deve essere firmata da un genitore

- deve essere accompagnata da certificazione medica

5. In caso di richiesta di esonero parziale la certificazione medica prodotta dovrà indicare le attività e/o gli esercizi specifici che l'alunno non può svolgere.

6. Gli studenti esonerati, o che si sono giustificati, sono comunque tenuti a partecipare alle lezioni. Per questi sarà elaborata una programmazione didattica individualizzata sulla quale verranno svolte regolarmente verifiche periodiche.

7. In caso di infortunio o anche di leggero malessere che si verifichino in palestra durante l'ora di lezione o durante le attività integrative pomeridiane, lo studente è tenuto a dare immediata comunicazione al docente che provvederà ad un intervento di primo soccorso e alle opportune segnalazioni del caso.

Titolo XV – Regolamento di disciplina

Art. 49 Fonti giuridiche

Il presente regolamento di disciplina è conforme ai criteri previsti dal DPR 24 giugno 1998, n. 249 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti"), e s.m.i., come modificato dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150 ed attuata dai DPR 8 agosto 2025, nn. 134, e ai criteri previsti dal DPR 22 giugno 2009 n. 122, novellato dal DPR 135/2025. Si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia svoltasi a New York nel 1989, nonché ai principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 50 Finalità e criteri dell'azione disciplinare

(come modificato dall'art. 1 c.4 Legge 1° ottobre 2024, n. 150)

1. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto e affermare l'autorevolezza dei docenti, delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono

al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, derivanti dalla violazione dei doveri di cui al Titolo 2, conformemente all'art.3 del D.P.R. n.249/98.

7. Qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), o siano stati messi in atto comportamenti che infrangono le leggi dello Stato, può essere disposto il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, in deroga al limite dell'allontanamento previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.235/07. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Tale sanzione è di competenza del Consiglio di Istituto.

10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 8 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 51 Classificazione delle sanzioni disciplinari

(come modificato dall'art. 1 c.4 Legge 1° ottobre 2024, n. 150 e dal DPR 8 agosto 2025, n. 134)

1. Le sanzioni disciplinari irrogabili, in base ai principi sanciti dall'art. 49, in caso di sanzioni non gravi, sono:

- I. **Ammonizione scritta da parte del Docente**, (sanzione comminata da chi constata il fatto) da notificare alla famiglia, al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe (composizione ristretta alla componente docente).

- II. **Richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico**, (sanzione comminata dal Dirigente Scolastico in casi di gravità superiore al caso precedente) da notificare alla famiglia e al Consiglio di Classe (composizione ristretta alla componente docente).
- III. **Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive**, (sanzione comminata dal CdC) didattiche o non didattiche, indicate dal Consiglio di Classe, in relazione alla natura della mancanza commessa. Tali attività possono essere, a titolo indicativo:
- attività di studio e ricerca su temi assegnati dal Dirigente o dal CdC;
 - partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni con finalità educative;
 - attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non sensibili, e simili, pulizia e ripristino del decoro degli ambienti, ecc.).
- Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente o di personale al servizio della scuola che garantisca il loro corretto svolgimento.
- IV. **Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione**, (sanzione comminata dal Consiglio di Classe) da notificare in forma scritta con provvedimento del Dirigente Scolastico.
2. Le sanzioni disciplinari irrogabili, in base ai principi sanciti dall'art. 49, sono la **sospensione in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (*)**:
- a) **dalle lezioni da 1 a 2 giorni**: delibera del Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, per **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati;
- b) **dalle lezioni da 3 a 15 giorni**: delibera del Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, per **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF;
- c) **superiore a 15 giorni ma non fino al termine dell'anno scolastico**: il Consiglio di Istituto delibera detta misura e promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, **un percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Tale sanzione è adottata dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
- 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) oppure evento che possa sostanziare una fattispecie di rilevanza penale o a seguito di segnalazione da parte dell'autorità che abbia rilevato l'infrazione;
 - 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
- d) **dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico**: il Consiglio di Istituto delibera detta misura in caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (*nei casi meno gravi*);
- e) **Esclusione dello scrutinio o non ammissione all'esame**: il Consiglio di Istituto delibera detta misura in caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (*nei casi più gravi*);
- f) **Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni**, con percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, promosso d'intesa con la famiglia, i servizi sociali o l'autorità giudiziaria.

3. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica, anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

5. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1, punti III e IV possono essere comminate anche in aggiunta ad altre sanzioni.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Per la sospensione di cui al comma 2 punto V, lettere a) e b), deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente/studentesse e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe ai sensi del D.P.R. n. 249/1998, articolo 4 commi 8, 8 bis, ter, quater, quinquies, e art. 6 comma 3 bis.

Per la sospensione di cui al comma 2 punto V lettera c), per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente/studentessa e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe ai sensi del D.P.R. n. 249/1998, articolo 4, comma 8 sexies e novies.

Per la sospensione di cui al comma 2 punto V lettere d) ed e), nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente/studentessa nella comunità durante l'anno scolastico ai sensi del D.P.R. n. 249/1998, articolo 4, comma 9 bis e ter.

() come modificato dall'art. 1 c.4 Legge 1° ottobre 2024, n. 150 e dal DPR 8 agosto 2025, n. 134*

Art. 52 Obbligo di risarcimento del danno

1. In caso di danno arrecato a strutture o attrezzature scolastiche, ad oggetti appartenenti a studenti o a personale del Liceo o a persone esterne alla scuola, **le famiglie degli studenti responsabili sono tenute al risarcimento in solido del danno, anche ai sensi della responsabilità genitoriale in educando sancita dall'art. 2048 del Codice Civile.**

2. L'obbligo di risarcimento del danno in capo alle famiglie corre anche in caso di danni arrecati in occasione di uscite, visite o viaggi d'istruzione e di ogni altra attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa.

3. In caso di impossibilità a risalire ai diretti responsabili del danno si considerano responsabili gli studenti dell'intera classe (in caso di danni commessi all'aula o alle sue suppellettili), tutti gli studenti che hanno occupato il laboratorio o la palestra durante l'orario di lezione in cui si è verificato il danneggiamento, tutti gli studenti occupanti la camera (in caso di danni commessi in hotel durante viaggi di istruzione), tutti gli studenti in turno di visita (in caso di danneggiamenti a strutture come musei, istituzioni ecc. durante uscite, viaggi o visite di istruzione).

Art. 53 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Configurano mancanze disciplinari tutti i comportamenti che contrastano con quanto previsto dal presente regolamento e che contravvengano alle disposizioni organizzative di volta in volta impartite dal Dirigente Scolastico.

A titolo puramente esemplificativo sono da ritenersi tali tutti gli atti:

- a. Che contrastino con le disposizioni impartite nel presente Regolamento e in particolare quelle relative ai comportamenti espressamente vietati;
- b. Che arrechino danno agli ambienti e/o alle strutture della scuola, compreso l'imbrattare pavimenti, banchi, pareti ecc.;
- c. Che siano indice di frequenza scolastica irregolare (ritardi abituali, cumulo di ingressi differite e uscite anticipate, uso mancato o improprio del badge);
- d. Che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute;
- e. Che rechino turbativa al regolare svolgimento della lezione e/o siano indice di scarso o mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale ATA, di altri studenti (sono da ricomprendersi in questo ambito comportamenti come la pubblicazione su SN di immagini della vita scolastica non

- autorizzate);
- f. Che offendano il decoro e la dignità delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche;
 - g. Che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga;
 - h. Che arrechino lesioni a persone della scuola o esterne ad essa e/o danneggiamenti ad oggetti personali
 - i. Che configurino minacce o intimidazioni.
 - j. Che costituiscano falsificazione o manomissione di atti (falsificazione di giustificazioni, plagio di elaborati, accesso alla rete didattica ed eventuali intromissioni nelle banche dati dell'Istituto, uso o manomissione dei netbook)

Art. 53 bis Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse, attuata nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'art. 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti. Si propone di rafforzare il rispetto delle regole, valorizzare l'autorevolezza del personale scolastico e favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
2. Il Consiglio di classe attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico.
- 3.(*)Una valutazione del comportamento inferiore a 6 (sei) decimi in sede di scrutinio periodico comporterà il coinvolgimento dello studente/studentessa in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
4. (*) Una valutazione del comportamento inferiore a 6 (sei) decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo o all'esame di maturità, quando allo studente/studentessa nel corso dell'anno scolastico sia stata irrogata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica in relazione ai casi specificatamente previsti all'art. 4, comma 9 dello Statuto degli studenti e delle studentesse ossia: quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti. Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuisce il voto di comportamento dell'intero anno scolastico;
5. (*) Una valutazione pari a 6 (sei) decimi, in sede di scrutinio finale, comporterà la sospensione del giudizio e l'assegnazione dello svolgimento di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto del comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato (ovvero la sua valutazione non positiva) comporterà la mancata ammissione alla classe successiva;
6. (*) Una valutazione del comportamento superiore a 6 (sei) decimi in sede di scrutinio finale comporta da parte del consiglio di classe l'ammissione alla classe successiva sulla base dell'intero anno scolastico, tenendo conto della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e delle studentesse e degli studenti.

(*) *come modificato dall'art. 1 c.4 Legge 1° ottobre 2024, n. 150 e dal DPR 8 agosto 2025, n. 135, che novella il DPR 122/2009.*

Art. 54 Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. La sanzione dell'**Ammonizione scritta** è irrogata dal docente che sorprende lo studente in comportamenti che configurano mancanza disciplinare. Nel caso di mancato uso del badge per cinque volte o in generale di riscontro di irregolarità nella frequenza, la sanzione è comminata dal Coordinatore di Classe
2. La sanzione del **Richiamo scritto** è irrogata dal Dirigente Scolastico.
3. La sanzione dell'**Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive**, didattiche o non didattiche, è comminata dal Consiglio di Classe.
4. La sanzione dell'**Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione** è comminata dal Consiglio di Classe.
5. La sanzione della **Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni**, è comminata di norma dal Consiglio di Classe.

6. Le sanzioni della **Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni**, della **Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico**, dell'**Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** sono comminate dal Consiglio d'istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 55 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. L'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ha l'obbligo di contestare l'addebito e di sentire lo studente in contraddittorio in forma orale.

Art. 56 Disciplina delle impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni

Allegato 1 al Regolamento di Istituto Prospetto esemplificativo dei criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
punto a esempi: - Scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature (interno/esterno alla scuola) - Imbrattare e lordare oggetti e ambienti della scuola - Danni a strutture, suppellettili, attrezzature - sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi	In base alla gravità del fatto: Ammonizione scritta: sanzione irrogata dal docente Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive (riparazione del danno): sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto
punto b frequenza scolastica irregolare esempi: - Ritardo ricorrente all'inizio delle lezioni; - Elevato numero di ingressi differiti e uscite anticipate, in base a quanto stabilito nei criteri di valutazione del comportamento - mancata registrazione dell'ingresso con badge per più di cinque volte	In base alla gravità del fatto: Ammonizione scritta: sanzione irrogata dal Coordinatore di Classe Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico su notifica del Coordinatore di Classe
punto c comportamenti che contrastino con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute esempi: - portare con sé oggetti o sostanze pericolosi o dannosi alla salute - contravvenire al divieto di fumare - contravvenire alle disposizioni di sicurezza di cui al presente regolamento - comportamenti che mettano in pericolo la propria e/o l'altrui incolumità	In base alla gravità del fatto: Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico su notifica di constata l'infrazione Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto La contravvenzione del divieto di fumo nei locali pubblici, compresi i bagni dell'Istituto, comporta anche l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalla vigente normativa.

Regolamento di Istituto – Rev 11 –aggiornato 29/06/2026
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 11/09/2025, n. 48 del 10/11/2025 e n. 92 del 29/06/2026

punto d comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico e/o siano indice di scarso o mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale ATA, di altri studenti, delle Leggi esempi: - comportamento scorretto in classe o nella scuola - azioni di ostacolo all'attività didattica - pubblicazione di immagini della vita scolastica non autorizzate - pubblicazione e/o diffusione di immagini di persone in violazione della normativa vigente - uso scorretto o offensivo dei social media, comprese le chat di gruppo classe (recanti offese personali, minacce, affermazioni discriminatorie, atti di bullismo o cyber, divulgazione di foto non autorizzate, divulgazione di dati sensibili, ecc.) - mancato rispetto delle consegne dei docenti - mancato rispetto delle disposizioni del personale ATA - occupazione dei locali scolastici	In base alla gravità del fatto: Ammonizione scritta: sanzione irrogata dal docente Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nel caso di infrazione reiterata già sanzionata con richiamo scritto: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto <u>Per pubblicazione di immagini non autorizzate della vita scolastica e uso scorretto o offensivo dei social:</u> Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto
punto d bis - comportamenti contrari alle disposizioni di cui all'art. 20 bis del presente regolamento: - utilizzo durante lo svolgimento dell'attività didattica e durante l'intero orario scolastico del cellulare o smartphone o di altri dispositivi tecnologici e digitali e della rete di istituto, al di fuori delle ipotesi autorizzate di cui all'art. 20 bis comma 1, Titolo IX	In base alla gravità del fatto: 0. Avvertimento verbale, notificato alla famiglia su RE 1. Nota disciplinare: sanzione irrogata dal docente con annotazione sul RE e notificata alla famiglia 2. Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico e notificata alla famiglia 3. Esclusione dai viaggi di istruzione e dalle visite di istruzione anche per utilizzo reiterato dello smartphone e degli altri dispositivi tecnologici e digitali 4. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nel caso di infrazione reiterata già sanzionata con richiamo scritto: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe
punto e comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche esempi: - insulti verbali o scritti a persone - linguaggio immorale o blasfemo o vituperio - atteggiamenti discriminatori o diffamatori o persecutori	Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione in caso di recidiva: Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto

Regolamento di Istituto – Rev 11 –aggiornato 29/06/2026
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 11/09/2025, n. 48 del 10/11/2025 e n. 92 del 29/06/2026

punto f comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga esempi: - ostacolare l'ingresso di alunni, docenti, personale della scuola - ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola - impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque	In base alla gravità del fatto: Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto
punto g comportamenti che arrechino lesioni a persone e/o danneggiamento a oggetti personali esempi: - aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola - scherzi violenti che abbiano arrecato o avrebbero potuto arrecare lesioni e/o danneggiamenti	In base alla gravità del fatto: Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe oppure Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto
punto h comportamenti che costituiscano falsificazione o manomissione di atti esempi - falsificazione o plagio di elaborati o documenti ufficiali - copiatura durante lo svolgimento di prove di verifica o esami anche utilizzando AI; - uso improprio del badge; - accesso alla rete didattica ed eventuali intromissioni nelle banche dati dell'Istituto - uso o manomissione dei netbook	In base alla gravità del fatto: Richiamo scritto: sanzione irrogata dal Dirigente scolastico e notificata alla famiglia Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe oppure Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'Esame di Stato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto
punto i Comportamenti che configurino minacce o intimidazioni nei confronti di compagni, personale docente o ATA o persone presenti all'interno della scuola: esempi: - minacce verbali dirette - missive contenenti minacce - scritte minacciose o intimidatorie - altri comportamenti riconducibili alla fattispecie.	In base alla gravità del fatto: Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Esclusione dai viaggi e dalle visite di istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto Qualora si configuri un reato, allontanamento dalla comunità scolastica per durata definita e commisurata alla gravità del reato: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto
Punto l Furto di beni personali appartenenti a compagni di classe, docenti, personale ATA	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg.: sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto

**Allegato 2 al Regolamento di Istituto –
REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE
PER LE SOCIETA' SPORTIVE IN CONVENZIONE**

- GLI ISTRUTTORI DELLE SOCIETA' UTILIZZATRICI SONO RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E DELLA INCOLUMITA' DEGLI ATLETI DURANTE L'USO DELLE PALESTRE CONCESSE IN CONVENZIONE.
- GLI ISTRUTTORI SONO RIGOROSAMENTE TENUTI AL CONTROLLO DELLO STATO DELLA PALESTRA E DEGLI ATTREZZI E AD ASSICURARSI DELL'ESISTENZA DI CONDIZIONI DI SICUREZZA PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI ALLENAMENTO.
- GLI ISTRUTTORI SI IMPEGNANO A SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO.
- E' VIETATO INTRODURRE/UTILIZZARE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE.
- AL TERMINE DELL'UTILIZZO DELLA PALESTRA GLI ISTRUTTORI O I RESPONSABILI DELLE SOCIETA' DEVONO ASSICURARSI CHE TUTTE LE ATTREZZATURE SIANO CORRETTAMENTE RIPOSTE IN SICUREZZA NEGLI APPOSITI SPAZI.
- GLI ISTRUTTORI O I RESPONSABILI DELLE SOCIETA' NEL CASO IN CUI RILEVINO ROTTURE ACCIDENTALI DELLE ATTREZZATURE O CONDIZIONI DI RISCHIO SONO OBBLIGATI A SEGNALARLO IMMEDIATAMENTE PER ISCRITTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER UTILIZZO PALESTRA SEMINTERRATO VIA MARINI 33.

1. VIETATO PRATICARE SPORT CHE PREVEDANO L'UTILIZZO DI PALLE/PALLONI.
2. VERIFICARE CHE IL QUADRO SVEDESE E LE SPALLIERE RECLINABILI SIANO FISSATE AL MURO CON LE APPOSITE CATENE. LE CHIAVI DEI LUCCHETTI POSSONO ESSERE RICHIESTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA, MA NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DI TALI ATTREZZI SE NON SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DEGLI ISTRUTTORI.
3. ASSICURARSI CHE LA RETE DI PROTEZIONE DELLE VETRATE SUPERIORI RICOPRA CORRETTAMENTE LE STESSE .
4. L'USO DEI BRACCI DI FERRO AI QUALI VENGONO APPESI I SACCHI DA BOXE E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DELLA BOXE. E' VIETATO QUALUNQUE ALTRO UTILIZZO DEGLI STESSI.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER UTILIZZO PALESTRA PIANOTERRA VIA MARINI 33.

1. VERIFICARE CHE LE 2 PORTE DA CALCETTO, SE SI INTENDE UTILIZZARLE, SIANO FISSATE TRAMITE I DUE GANCI PRESENTI SULLE TRASVERSE. PRIMA DELL'USO EFFETTUARE UNA PROVA DI SCUOTIMENTO CHE DEVE CONFERMARE LA NON RIBALTABILITA' DELLE STESSE.
2. SE LE PORTE SONO RIPOSTE AGLI ANGOLI DELLA PALESTRA, ASSICURARSI CHE LO SIANO CON LA PARTE ANTERIORE APPOGGIATA AL MURO ONDE EVITARE IL RIBALTAMENTO.
3. ASSICURARSI CHE LA PARTE ANTERIORE DEI SUPPORTI DI SOSTEGNO AI CANESTRI SIA COPERTA DAGLI APPOSITI TAPPETONI ONDE EVITARE CADUTE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.
4. VERIFICARE CHE IL QUADRO SVEDESE E LE SPALLIERE RECLINABILI SIANO FISSATE AL MURO CON LE APPOSITE CATENE. LE CHIAVI DEI LUCCHETTI POSSONO ESSERE RICHIESTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA, MA NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DI TALI ATTREZZI SE NON SOTTO LO STRETTO CONTROLLO DEI DOCENTI/ISTRUTTORI.
5. E' VIETATO APPENDERSI AI CERCHI DI FERRO DEI CANESTRI.